

Home>Taking legal action>European Judicial Atlas in civil matters>Taking evidence

Assunzione delle prove

Italy

NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.

[Elenco delle autorità competenti](#)

Articolo 3 – Organo centrale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

**Direzione Generale degli Affari Internazionali
e della Cooperazione Giudiziaria**

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: 0039 06.6885.2633

Fax: 0039 06.6889.7529

Posta elettronica: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Italiano

Oppure: formulari compilati nella lingua del paese richiedente, a condizione che siano muniti di traduzione in lingua italiana certificata conforme dalla pubblica Autorità o da un traduttore ufficiale.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Le richieste relative all'assunzione delle prove sono accettate via posta o fax.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

**Direzione Generale degli Affari Internazionali
e della Cooperazione Giudiziaria**

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: 0039 06.6885.2633

Fax: 0039 06.6889.7529

Posta elettronica:

cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

La Repubblica italiana non intende avvalersi della facoltà di mantenere o di concludere con altro o con altri Stati membri della U.E. accordi o intese volte a facilitare l'assunzione delle prove, ritenendo che le disposizioni contenute nel Regolamento n. 1206/2001 siano adeguate e sufficienti al riguardo.

Ultimo aggiornamento: 28/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.